

missione e la promozione, con dispensa da qualunque tassa, che continuassero a godere tale beneficio con le modalità e condizioni di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto luogotenenziale 28 aprile 1918, n. 695.

« Infine, con Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1568, che indisse tre sessioni straordinarie di esami per studenti che dovettero interrompere gli studi a causa della chiamata alle armi, si dispose che i candidati potessero essere ammessi alle sessioni suddette senza il pagamento di alcuna tassa.

« Per gli studenti universitari che, per la prestazione del servizio militare, non si trovarono in grado di frequentare le lezioni, ed ai quali, per questo motivo, venne accordata la iscrizione di ufficio, fu concessa la dispensa dalle tasse scolastiche sulla base della sola disagiata condizione economica, senza l'altro requisito dei punti di merito.

« Di tutte le surriferite facilitazioni avevano ed hanno diritto di beneficiare anche gli studenti mutilati ed invalidi di guerra. Nelle disposizioni stesse non si è fatta menzione speciale di questa categoria di militari perchè essa è compresa - e ciò è ovvio - nella generica denominazione di *militari*.

« Ciò premesso, si osserva che se gli onorevoli interroganti hanno inteso di chiedere che la dispensa dalle tasse scolastiche si conceda a tutti i mutilati e invalidi di guerra anche cioè a quelli di condizione economica agiata, una tale concessione, che non è esatto sia stata accordata agli studenti militari, sarebbe in contrasto con i principi fondamentali a cui è ispirato il nostro sistema tributario, e, d'altra parte, mentre arrecherebbe un nuovo aggravio alle stremate finanze dello Stato, di poco o nessun giovamento sarebbe (data la modica misura delle nostre tasse scolastiche che non compensano, se non in minima parte il corso del servizio) per studenti i quali oltre ad essere di condizione agiata abbiano anche diritto alla pensione di guerra.

« Per queste considerazioni questo Ministero, che pure è stato sollecito nell'accogliere tutte le facilitazioni intese ad eliminare o ad attenuare il danno che ai giovani studiosi è stato causato dalla prestazione del servizio militare di guerra, non ritiene di dover promuovere un provvedimento nel senso espresso dagli onorevoli interroganti.

« Il sottosegretario di Stato

« CELLI ».

Camera Salvatore. — *Ai ministri della guerra, della marina e del tesoro.* — « Sugli indugi e sulle molteplici formalità burocratiche - specie presso gli uffici provinciali, spesso dovuti a scarsità di personale che intralciano e prolungano all'infinito la liquidazione di pensioni di guerra, alle quali è giustizia provvedere sollecitamente per non deludere le aspettative dei superstiti dei nostri eroi e quelle dei gloriosi nostri soldati ».

RISPOSTA. — « L'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante ha dato luogo a vari provvedimenti, taluni dei quali, da tempo, adottati e taluni altri in corso di applicazione, provvedimenti che hanno già, in parte, fatto risentire i loro benefici effetti, ma che non mancheranno, entro brevetermine, di eliminare la maggior parte dei ritardi nelle liquidazioni delle pensioni.

« Detti ritardi si sono verificati, soprattutto, per le difficoltà di raccogliere taluni atti prescritti dalle vigenti disposizioni per documentare il diritto alla pensione di guerra, atti che dovevano essere forniti da uffici periferici civili e militari - e che, talora, per varie cause, il Ministero non è riuscito e non riesce ad ottenere che con molta lentezza.

« Mentre si è cercato quindi di dare maggiore impulso all'attività degli Uffici provinciali per le pensioni, si è adottato il sistema della liquidazione provvisoria che consente di concedere la pensione anche in molti casi nei quali la documentazione delle istanze non è completa.

« Tale risposta viene data anche a nome dei ministri della guerra e della marina.

« Il sottosegretario di Stato per il tesoro

« BELOTTI ».

Camerini. — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Per conoscere se intenda, con disposizione transitoria informata a principi di equità, temperare il rigore della legge per quei funzionari delle segreterie e cancellerie giudiziarie, i quali, o per l'aver servito 40 anni o per l'abbassamento dei limiti di età a 65 anni, sono costretti a lasciare subito il servizio, a cui hanno dato la miglior parte della loro vita, senza godere niuno dei vantaggi recentemente concessi ai loro colleghi meno anziani ».

RISPOSTA. — « Con Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, nell'applicarsi i ruoli